

1341
OPERE SOCIALI

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione della legge 19 dicembre 1963
sul coordinamento ed il sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico

(del 1. febbraio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Con mozione del 1. febbraio 1965 gli on. Pietro Monetti e Ruggero Pirovano chiedono una modifica della legge concernente il coordinamento ed il sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico del 19 dicembre 1963, al Capo I, art. 1, come al testo seguente :

Capo I

COORDINAMENTO E SUSSIDIAMENTO

*Limiti dei sussidi
Costituzione di consorzi*

**Scopo della legge
coordinamento e
sussidiamento**

Art. 1. — Lo Stato provvede al coordinamento ed al miglioramento delle cure ospedaliere promovendo la creazione ed il potenziamento di ospedali di interesse pubblico mediante :

- a) la concessione di sussidi,
- b) la costituzione di consorzi.

I sussidi sono concessi secondo le direttive di coordinamento fissate dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato può sostituire d'ufficio o su istanza di Comuni, consorzi comunali.

2. I mozionanti motivano la loro proposta di modificazione della legge 19 dicembre 1963 con le necessità di poter istituire dei consorzi intercomunali per facilitare la cura ospedaliera e potenziare gli ospedali di interesse pubblico. La costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti « troverebbero, in certi casi, gravi difficoltà di realizzazione che non possono essere superate nell'ambito delle forme costitutive che reggono taluni ospedali di interesse pubblico » (testo della mozione 1. febbraio 1965). Per superare queste difficoltà gioverebbe la partecipazione attiva e diretta dell'ente pubblico, in particolare di un consorzio intercomunale che raggruppi i Comuni della regione interessata, al potenziamento di un ospedale esistente o alla costruzione di un nuovo ospedale regionale. La base legale per l'istituzione di un tale consorzio dovrebbe essere introdotta nella legge concernente il coordinamento ed il sussidiamento degli ospedali mediante la modificazione proposta con la mozione 1. febbraio 1965.
3. I messaggi 26 gennaio 1962 e 13 settembre 1963 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio riguardanti i disegni di legge circa il sussidiamento degli ospedali

pubblici hanno già ampiamente illustrato la situazione ospedaliera nel Cantone Ticino. Opportunamente era stato detto, tra l'altro che :

« infatti bisogna prevedere che pur potendo contare sui cospicui aiuti statali previsti dalla presente legge in forma diretta e dalla legge sulla assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie, in forma indiretta, gli ospedali di interesse pubblico, allo scopo di far fronte alle crescenti spese imposte per assicurare una funzionalità all'altezza dei tempi, non potranno in progresso di tempo fare a meno di ricorrere anche a un appoggio morale e materiale dei Comuni della loro rispettiva giurisdizione ».

La previsione di difficoltà d'ordine finanziario per l'esercizio efficiente degli istituti ospedalieri del Cantone si è avverata ormai in modo manifesto, preoccupando seriamente le amministrazioni degli ospedali, nonostante il rilevante contributo finanziario del Cantone nella forma di un sussidio ricorrente annuale e di una sovvenzione una volta tanto per l'ammodernamento dei fabbricati e delle attrezzature.

Tale difficile situazione non è unica e particolare del Cantone Ticino ma si verifica pure negli altri Cantoni svizzeri che annotano, di riflesso, un preoccupante aumento del costo giornaliero di cura ospedaliera. E' così maturata la convinzione che l'onere della cura ospedaliera configurata quale servizio pubblico, debba trovare sostegno da parte dell'ente pubblico, tramite il Cantone — che nel nostro caso già ha concretato la sua azione di coordinamento e di sussidiamento con la legge 19 dicembre 1963 — ed i Comuni.

E che il legislatore ticinese abbia già indicato la futura soluzione del problema ospedaliero in tal senso lo si può dedurre dal testo dell'art. 4 della legge citata quando ha voluto favorire l'iniziativa di Comuni o di consorzi intercomunali con la concessione di sussidi suppletori agli ospedali che dipendono da una azienda o da un ente pubblico.

4. Affermata la necessità di un contributo da parte dei Comuni, a complemento delle sovvenzioni cantonali, per assicurare la cura ospedaliera in ogni regione del Cantone, si pone il quesito a sapere quale sia l'istituto giuridico che permetta, nel caso concreto, di chiamare i Comuni di una data regione a risolvere una particolare situazione di necessità.

Per raggiungere lo scopo prefisso l'istituto più appropriato è senz'altro quello del consorzio dei Comuni interessati. A tale proposito così si esprimono i signori dott. Rolando Forni, giudice federale, e avv. Franco Ferrari, pretore :

« Il Consorzio di Comuni presenta parecchi vantaggi, perchè l'esecutivo, istituendolo, impone la partecipazione ai Comuni, determina gli organi preposti al Consorzio e fissa la partecipazione finanziaria di ogni consorzio » (cfr. Relazione giuridica diretta alla Delegazione consortile del Consorzio ospedale distrettuale della Beata Vergine di Mendrisio).

E' però controverso se, in base alla legge sulla fusione, separazione e consorzio di Comuni, il Consiglio di Stato possa imporre, ai Comuni, il consorzio per la costruzione e l'esercizio di un ospedale. Per una più chiara definizione giuridica e per la pertinenza di materia preferiamo proporre una modificazione della legge concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico del 19 dicembre 1963 come al disegno di legge annesso.

Questa soluzione è preferibile, inoltre, ad una eventuale modificazione della legge sanitaria poichè quest'ultima tratta degli istituti di cura in genere mentre la soluzione che ci si prefigge dovrebbe unicamente essere limitata agli ospedali di interesse pubblico.

La legge proposta trova conforto nel parere autorevole dei signori dott. Rolando Forni e avv. Franco Ferrari che dopo aver messo in dubbio « che allo stato attuale della nostra legislazione possa essere imposto un consorzio di Comuni per la costruzione di un ospedale » conclude: « E' evidente che la soluzione sarebbe diversa se lo Stato, mediante la modificazione della legge sanitaria, o con altra legge, dovesse esplicitamente prevedere il consorzio di Comuni anche per la costruzione di ospedali » (Cfr. Relazione giuridica citata).

5. A commento del disegno di legge che vi presentiamo si osserva :

- *l'art. 1* completa necessariamente lo scopo della legge introducente, nella sua parte dichiaratoria, l'istituzione di consorzi intercomunali per permettere la creazione ed il potenziamento di ospedali di interesse pubblico ;
- *all'art. 2* : le norme aggiuntive da noi proposte meglio qualificano e ordinano l'istituto del consorzio intercomunale.

Tali norme riflettono sostanzialmente quelle della vigente legge sulla protezione delle acque dall'inquinamento, propriamente chiarite e definite in sede di discussione davanti alla Commissione della Legislazione del Gran Consiglio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

Beati

Disegno di

LEGGE

che modifica quella concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico del 19 dicembre 1963

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 1. febbraio 1966 n. 1341 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

L'art. 1, primo capoverso, della legge concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico del 19 dicembre 1963 è modificato come segue :

« Lo Stato provvede al coordinamento e al miglioramento delle cure ospedaliere promovendo la creazione e il potenziamento di ospedali d'interesse pubblico mediante la concessione di sussidi e l'istituzione di consorzi intercomunali ».

Art. 2.

Alla legge concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico del 19 dicembre 1963 sono aggiunte le norme che seguono :

Art. 5 bis
Consorzi
intercomunali
c) Istituzione

¹ Allo scopo di facilitare la cura ospedaliera in una determinata regione o di potenziare un ospedale d'interesse regionale già esistente può essere istituito un consorzio intercomunale.

² Il Consiglio di Stato decreta il consorzio su domanda di un Comune o d'ufficio.

³ Contro il decreto di consorzio è ammesso il ricorso al Gran Consiglio nel termine di quindici giorni.

Art. 5 ter
b) Finanziamento

¹ Il Consorzio provvede al proprio finanziamento :

- a) con i contributi dei Comuni proporzionati all'interessenza di questi ultimi nel consorzio e alla loro capacità finanziaria ;
- b) mediante i sussidi previsti dalla presente legge e da altre speciali.

² Contro l'imposizione da parte del Consorzio dei contributi di cui al primo capoverso lett. a), i Comuni possono ricorrere al Consiglio di Stato entro quindici giorni dall'intimazione della decisione. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 5 quater
c) Scioglimento ;
norme sussidiarie

¹ Il Consorzio può essere sciolto solo per decreto del Consiglio di Stato.

² Per il resto sono applicabili le norme della legge concernente il consorzio dei Comuni.

Art. 3.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.